

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N.22

del 22.04.2006

O G G E T T O

Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2006. Determinazione di spazi di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale art.2 della legge 4.4.56, n.212 modificato dalla legge 24.04.1975, n.130.

L'anno duemilsei, il giorno ventidue del mese di aprile nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In persona del Dott. Mauro Marinelli, nominato con Decreto 31 marzo 2006, assistito dal Segretario

Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che con decreto Prefettizio in data 21 marzo 2006, sono stati convocati per domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, i comizi elettorali per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di questa città;

Che, in conseguenza, si rende necessario predisporre delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi che partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda diretta) in conformità a quanto prescritto dagli artt.1, 2 e 3 della legge 24.4.1975, n.130;

Che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti, è tenuto a predisporre, per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo tabelloni e riquadri;

Che questo Comune non ha frazioni o centri abitati distaccati;

Tutto ciò premesso

Visto ed applicato l'art.2 della citata legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art. 2 della legge 24.04.1975,n.130;

Preso atto della proposta dell'U.T.C. e dell'Ufficio elettorale predisposta sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in 20 il numero degli spazi da predisporre per ciascuna elezione, dislocati come in dispositivi;

Verificato che ai sensi del citato art.3 della legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art.3 della legge 24.04.1975,n.130, si dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendoli in tante sezioni quante sono le liste ammesse, avendo cura che a ciascuna lista sia assegnata una superficie di metri 1 di base e di metri 2 di altezza;

Dato atto che alla data odierna non risultano ancora comunicate le liste ammesse alla competizione elettorale per cui alla delimitazione ed assegnazione degli spazi dovrà procedersi successivamente;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore Demografia ed Elettorale sotto l'aspetto tecnico, (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.L.vo 267/2000.

d e l i b e r a

1)Stabilire in conformità a quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956,n.212, in 20 (venti) il numero di spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dando atto che detti 20 spazi, sono riportati nell'elenco allegato:

2) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

3) Riservarsi di provvedere alla delimitazione in sezioni ed all'assegnazione dei suddetti spazi non appena perverrà la comunicazione delle liste ammesse così come previsto dall'art.5 della legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art.4 della legge 24.4.1975, nell'intesa che a ciascuna lista dovrà essere assegnata una sezione di mt.2 di altezza e per mt.1 di base.

4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.lo 267/2000.